

**Contratto di appalto per l'erogazione del
Servizio di fornitura, sottoforma di noleggio, e posa in opera di materiale per l'allestimento di
eventi**

CIG: BC7ABEB246

CUP: J59I26000800002

CUP: D19I25000050003

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n.9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484, in persona del suo Direttore, il signor [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Committente**" o "**FST**");

e

TECNODOME S.r.l., con sede legale a Milano, in viale Bianca Maria n.22, codice fiscale e partita IVA n. 09254940969, in persona del suo Legale rappresentante [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito denominato anche soltanto "**Affidatario**" o "**Esecutore**");

congiuntamente indicate anche solo come "**Parti**",

convengono quanto segue

Art. 1 – Ruoli di RUP, DEC e Direttore operativo presso la Committente

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi degli artt. 15 e 114 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) è assunto dal Direttore di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo.
2. La Sig.ra Adriana De Cesare (recapito e-mail: a.decesare@fst.it) è indicata quale Direttore operativo per l'evento Festival delle Regioni, e il Sig. Davide Bernacchioni (recapito e-mail: david.bernacchioni@giovanisi.it) è indicato quale Direttore operativo per l'evento NGF2026, forniscono supporto al RUP nella gestione del contratto.
3. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'erogazione dei servizi di **fornitura sottoforma di noleggio di materiale per l'allestimenti di due eventi gestiti da FST: il Festival delle Regioni e NGF2026**.
2. Rientrano nell'oggetto del presente appalto le prestazioni di seguito descritte, ossia:
 - A. la fornitura sottoforma di noleggio di materiali e strutture necessarie all'allestimento dei due eventi;
 - B. il trasporto a/r del materiale e delle strutture *supra* punto A
 - C. la posa in opera e il montaggio del materiale e delle strutture *supra* punto A
 - D. lo smontaggio del materiale e delle strutture *supra* punto A
 - E. le certificazioni delle strutture installate
 - F. i mezzi (es: gru) necessari all'allestimento e al montaggio del materiale e delle strutture *supra* punto A.
3. Per il dettaglio delle singole forniture si rimanda ai *Preventivi* allegati, parte integrante e imprescindibile del presente contratto.
4. Nello specifico le sedi dei due eventi sono di seguito dettagliate:
 - A. **Festival delle Regioni**: Piazza Duomo e Piazza Santa Croce (Firenze)
 - B. **NGF2026**: Teatro del Maggio Fiorentino (Firenze)

Art. 3 – Modalità di esecuzione dell'appalto

1. I contenuti degli obblighi reciproci per le Parti, discendenti dal presente appalto per l'erogazione dei servizi sopra descritti, sono indicati in questo stesso contratto e, per quanto qui non espressamente disposto, nelle norme di legge e di regolamento in questo documento richiamate o a questo comunque pertinenti.
2. Le Parti, dopo la stipula del presente contratto, possono stringere eventuali accordi di dettaglio circa le modalità di adempimento dell'incarico e la fissazione di termini perentori per l'esecuzione di determinate prestazioni. Quando tali accordi siano redatti in forma scritta e non rechino contenuti in contrasto con il presente contratto devono considerarsi parte integrante di quest'ultimo e aventi la medesima efficacia obbligatoria.
3. Il RUP, con il supporto dei Direttori Operativi, controlla e supervisiona le attività richieste nel presente appalto. Il RUP può, per i compiti di verifica e coordinamento, delegare il personale interno di FST o professionisti comunque affidatari di incarichi conferiti da FST.
4. L'Affidatario deve attenersi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (o dal personale da quest'ultimo delegato). La mancata osservanza di tali indicazioni, nella realizzazione degli interventi, da parte dell'Affidatario costituisce inadempimento e genera la relativa responsabilità.
5. L'Affidatario dovrà rilasciare le dichiarazioni di conformità, di corretta posa e corretto montaggio.
6. Il RUP verificherà l'esecuzione e provvederà al collaudo tecnico per ognuno dei due eventi. A questo punto l'Affidatario potrà emettere le fatture nel rispetto delle previsioni *infra* Art. 14.
7. Al termine dei due eventi completato il disallestimento il RUP emetterà il certificato di regolare esecuzione e quindi lo trasmette al Responsabile del contratto presso l'Esecutore.

Art. 4 - Durata del contratto

1. Il contratto acquista efficacia nel momento in cui è sottoscritto da ambo le Parti e la conserva sino al termine finale per la sua esecuzione, fissato nel giorno **30/10/2026**.
2. Nello specifico le tempistiche dei due eventi sono le seguenti:
 - a. **Festival delle Regioni:**
 - i. attività di montaggio nella giornata di lunedì 19 ottobre 2026 (orario da definire)
 - ii. smontaggio nella mattina di sabato 31 ottobre da completare
 - b. **NGF2026:**
 - i. attività di montaggio nella giornata di venerdì 9 ottobre 2026 (orario da definire)
 - ii. smontaggio nella mattina di domenica 11 ottobre da completare entro le ore 12.30

Art. 5 - Corrispettivo

1. Le Parti convengono che il corrispettivo riconosciuto all'Affidatario sia pari ad **€ 91.968,00 (euro novantunmilanovecentosessantotto/00) oltre IVA compreso gli oneri della sicurezza**, articolati come segue a seconda dell'Evento:
 - a. **Festival delle Regioni: € 83.400,00 oltre IVA**, di cui € 1.000,00 oltre IVA quali oneri della sicurezza da interferenze di cui all'art. 41 comma 14 del Codice
 - b. **NGF2026: € 8.568,00 oltre IVA** di cui € 168,00 oltre IVA quali oneri della sicurezza da interferenze di cui all'art. 41 comma 14 del Codice
2. Nella concorde determinazione del corrispettivo, come sopra descritta, deve ritenersi compreso il compenso per ogni prestazione rientrante nel presente appalto affidato e pertanto null'altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l'Affidatario a qualsiasi altra pretesa.

Art. 6 - Responsabilità derivanti dall'esecuzione del contratto, applicazione delle penali e risoluzione

1. FST contesterà all'Affidatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione del contratto in caso di:
 - prestazioni svolte in maniera difforme da quanto richiesto dal RUP e dai Direttori operativi;
 - ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati dal RUP e dai Direttori operativi;
 - indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Affidatario, nel corso dell'esecuzione del contratto.

2. L’Affidatario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l’Affidatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:
 - in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto previsto nel presente Contratto e richiesto dal RUP e dai Direttori operativi una penale di € 150,00 per ogni inadempimento riscontrato dal RUP;
 - in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell’Esecutore, una penale di importo compreso tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto del contratto (da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo.
4. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l’Affidatario avrebbe dovuto adempiere. L’ammontare della penale per l’inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell’Affidatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto o delle indicazioni del RUP e dei Direttori operativi.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all’esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l’importo dalle somme dovute da FST all’Affidatario stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all’irrogazione delle penali medesime.
6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l’inadempimento, FST - nella persona del RUP - procederà a inviare una formale diffida all’Esecutore, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell’art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l’adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.
7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell’importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell’Affidatario.
8. Qualora l’ammontare cumulativo delle penali applicate all’Esecutore complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del contratto, l’Affidatario sarà ritenuto gravemente inadempiente e il contratto potrà essere risolto di diritto.
9. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall’inadempimento.
10. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravanzi il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell’Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell’esecuzione.
11. L’applicazione delle penali non solleva l’Affidatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
12. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all’esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell’applicazione di penali, anche nel caso in cui l’Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all’eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 7 – Sospensione del contratto, recesso e opzioni

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all’Affidatario la sospensione dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all’art. 121 del Codice. Quando e qualora sia disposta da questa Committente, la sospensione ha efficacia sino al momento in cui il RUP non disponga la ripresa dell’esecuzione del presente contratto.
2. Quando operi la sospensione e salvo che sia diversamente previsto nel provvedimento di sospensione adottato dal RUP, il termine finale fissato per l’esecuzione delle prestazioni a carico dell’Affidatario è procrastinato di un tempo che è uguale, nella durata, al periodo della sospensione medesima. Se l’Affidatario, per cause a lei non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni alle quali è obbligata entro il nuovo termine come sopra computato, può richiederne la proroga, presentando

istanza in forma scritta alla Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine finale. Sull'istanza di proroga, decide il RUP entro dieci giorni dal suo ricevimento.

3. È espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto.
4. Il recesso da parte di FST è disciplinato dall' art. 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidatario di recedere dal presente contratto.
5. **Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Per quanto qui sopra precisato, ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore del Contratto, è pari a € 110.361,60 oltre IVA, di cui € 1.168,00 oltre IVA quali oneri della sicurezza da interferenze di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.

Art. 8 - Garanzia definitiva

1. La Committente non richiede la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, considerata la solidità e affidabilità dell'Affidatario.

Art. 9 - Obblighi di riservatezza

1. L'Affidatario si impegna, per sé e i suoi collaboratori (se vi sono), a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi alla Committente di cui venga a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del presente incarico.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali dell'Affidatario

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidatario che:
 - a. i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle su scritte normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
 - b. l'Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 11 - Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). Manleva

1. L'Affidatario è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., munito dei relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Affidatario dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L'Affidatario aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Affidatario si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Affidatario manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del D.Lgs. 231/01 da parte della stessa Affidatario o dei suoi collaboratori, se vi sono.

Art. 12 - Clausola risolutiva espressa

1. Qualora l'Affidatario o i suoi collaboratori, se vi sono, violino i precetti citati nell'articolo precedente, e/o qualora l'Affidatario o i suoi collaboratori commettano uno dei reati indicati dal d.Lgs. 231/2001, FST può risolvere il presente Contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.
2. Il presente contratto dovrà intendersi risolto nel caso in cui – all'esito dei controlli svolti dalla Committente - l'Affidatario risulti incorrere in uno dei motivi di esclusione elencati requisiti di cui all'art.94 e ss. del Codice.

Art. 13 - Sicurezza e obblighi dell'Affidatario

1. Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti, comprese quelle contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere svolte, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene e nel pieno rispetto delle linee guida del Ministero della Salute e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 14 - Modalità e cadenza di emissione delle fatture

1. Per l'emissione e il saldo delle fatture l'Affidatario e la Committente si impegnano ad attenersi alle indicazioni che seguono:

- Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, la fattura deve essere inviata tramite canale telematico, usando il **codice univoco MSUXCR1**; è richiesta anche la preventiva trasmissione di una "copia di cortesia" della medesima fattura in formato pdf, esclusivamente alle seguenti caselle di posta elettronica apct@fst.it, sietepresente@giovanisi.it e amministrazione@fst.it;
- Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo *split payment*;
- Le fatture dovranno essere intestate a:

Fondazione Sistema Toscana

Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze

Partita IVA e codice fiscale 05468660484

- E' richiesta una fatturazione separata a seconda dell'evento, come di seguito indicato:
per il Festival delle Regioni:

- Una fattura pari all'anticipo del 30% dell'importo di € 83.400,00 oltre IVA alla firma del Contratto di appalto da entrambi le Parti, con saldo vista fattura;
- Una fattura pari al residuo dell'importo di cui sopra, al termine dell'allestimento, previa validazione dell'operato da parte del RUP, nel rispetto delle previsioni *supra* Art. 3 commi 5 e 6, con saldo a 30 gg d.f.f.m..

per NGF2026

- Una fattura pari al totale dell'importo al termine del servizio (quindi completato anche il disallestimento), previa validazione dell'operato da parte del RUP, con saldo a 30 gg d.f.f.m..
- Tali documenti dovranno riportare nel campo descrittivo il generico oggetto del contratto e i codici indicati sotto, a seconda dell'evento:

per il Festival delle Regioni

Servizio di fornitura sottoforma di noleggio di materiale

CIG: BC7ABEB246

Codice Commessa: PROG/170

CUP: J59I26000800002

Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte corrente 2026

Art. 1, comma 366, Legge 30 Dicembre 2021, n. 234

Spesa di Euro

rendicontata a titolo di SALDO (l'importo da indicare corrisponde alla quota che si intende imputare al progetto per il singolo giustificativo di spesa)

per NGF2026

Servizio di fornitura sottoforma di noleggio di materiale

CIG: BC7ABEB246

CUP: D19I25000050003

Codice Commessa: PROG/163

- Il saldo delle fatture avverrà, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario da parte di FST presso i competenti Enti previdenziali.

Art. 15 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, l’Affidatario ha indicato il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi al versamento del corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto corrente dedicato. Il CIG attribuito dall’ANAC al presente affidamento è: **BC7ABEB246**.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 16 – Oneri tributari e spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA, al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, e al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all’Allegato I.4, Tabella A del Codice, per l'imposta di bollo.
2. L'IVA è a carico di FST. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell’articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d’uso. L'imposta di bollo, di registro (in caso d’uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all’esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell’Affidatario.

Art. 17 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla L.R.T. n. 38/07, al Regolamento di esecuzione della L.R.T. n. 38/07 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, alle altre disposizioni in vigore, in esso richiamate o comunque pertinenti per materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Firmato digitalmente dalle Parti

Per **TECNODOME S.r.l.**

Per **Fondazione Sistema Toscana**